

Roma, 8.8.2017

Spett.le
Corriere dell'Umbria
Via Pievaiola, 166/F6
06131 - Perugia

all'indirizzo PEC
gruppocorrieresrl@legalmail.it

Spett.le
Corriere dell'Umbria
Via Pievaiola, 166/F6
06131 – Perugia

c.a. del Direttore Responsabile
Anna Mossuto
e dell'Autore
Jacopo Barbarito

agli indirizzi mail
anna.mossuto@gruppocorriere.it
umbria.web@gruppocorriere.it
cronaca@gruppocorriere.it

PER CONFERMA

Spett.le
Ordine degli Psicologi della regione Umbria
Via Alessandro Manzoni, 82
06135 Ponte San Giovanni di Perugia PG

all'indirizzo PEC
ordinepsicologiumbria@pec.aruba.it

OGGETTO: Invito e diffida all'oscuramento *on-line* e/o alla rettifica dell'articolo sul cd. *life coach* apparso sul quotidiano *Corriere dell'Umbria* dell'8.8.17, sia in versione cartacea che telematica.

Il sottoscritto Avv. Alessio Cicchinelli, in nome e per conto dell'Ordine degli Psicologi della regione Umbria, in persona del Presidente *p.t.* Dott. David Lazzari, espone quanto segue in merito al contenuto dell'articolo apparso sia nella versione cartacea che nella versione *on line* del Corriere dell'Umbria dell'8 agosto 2017, dal titolo "*Hai un problema da risolvere? Ci pensa il life coach*".

Lo Scrivente, infatti, quale legale dell'Ente che cura "*l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione*" di psicologo e che "*vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione*" (cfr. art. 12, co. 1, lett. d) e h), L. n. 56/89), ritiene opportuno fornire le precisazioni di seguito esposte a fronte delle evidenti inesattezze e delle affermazioni contrastanti con il dato legislativo vigente che hanno sorprendentemente trovato spazio in un quotidiano prestigioso quale il Corriere dell'Umbria nell'articolo dell'8.7.17 sopra citato, anche al fine di garantire la correttezza delle informazioni divulgate dal Vs. giornale.

Tale articolo, in particolare, si compone di un'intervista ad un cosiddetto *life coach* nel quale vengono spiegati gli aspetti sostanziali, procedurali e addirittura economici di tale figura e di un ulteriore approfondimento in merito al confronto tra la figura del *life coach* e altre professioni, tra cui quella di psicologo.

Con riferimento all'intervista, è anzitutto errata la descrizione del cd. *life coach* quale *nuova figura professionale* comprendente addirittura un *percorso di formazione*.

Al riguardo, è opportuno sottolineare come il cd. *life coach*, a differenza dello psicologo professionista, non rientra nelle professioni regolamentate, cioè in quelle professioni il cui oggetto, ambito di competenza e organizzazione sono disciplinati dalla legge.

In questo senso, parlare di percorso di formazione per il *life coach*, con tanto di foto raffigurante una sorta di attestato conferito al soggetto intervistato e in assenza di opportune precisazioni sul tema, può risultare quantomeno fuorviante nei confronti del lettore e dell'utenza, in virtù del fatto che tale figura non assurge a rango di professione regolamentata, né tantomeno ha una disciplina formativa e organizzativa legislativamente riconosciuta.

Proprio in virtù delle osservazioni appena esposte, sono analogamente fuorvianti anche le ulteriori affermazioni riportate nell'articolo in commento secondo cui l'obiettivo del cd. *life coach* “è quello di fornire gli strumenti per trovare le risposte che ci sono già dentro di noi”, addirittura menzionando espressamente la predisposizione di *sedute* da effettuarsi “non necessariamente in uno studio, come dal medico, ma magari anche in un parco, o al percorso verde, come mi è capitato di recente”.

Rilevo, infatti, che la non regolamentazione per via legislativa del *life coach* comporta che l'ambito di intervento di tale figura non può mai sovrapporsi né intrecciarsi con quello riservato alle professioni regolamentate, anche al fine di evitare di incorrere in eventuali ipotesi di responsabilità civile e penale in capo al soggetto che esercita tale attività.

Ebbene, segnalo che il Legislatore, nell'adottare la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, definisce la professione di psicologo come quella comprendente “l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito” (cfr. art. 1, L. n. 56/89).

Proprio in virtù della rilevanza ed estensione dell'ambito di intervento descritto dalla disposizione menzionata, per l'esercizio di tale professione, l'art. 2 prevede che “è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale” ed il superamento di un esame di abilitazione cui “sono ammessi (...) i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità

stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” (cfr. art. 2, co. 2 e 3, L. n. 56/89).

A ciò si aggiunga che la L. n. 170/03 (precisamente i commi da 1-ter a 1-quinquies dell'allegato a tale legge) definisce le due aree psicologiche afferenti ai profili professionali di psicologo *junior*, iscritto alla sezione B dell'Albo nazionale, delineando le specifiche competenze ad essi per legge riservate a seconda dell'appartenenza ad una delle due aree di seguito indicate: a) Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; b) Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

In base a tale normativa, formano oggetto delle professione dei cosiddetti psicologi c.d. *junior*, le seguenti competenze:

“A) Per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro: 1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, e facilitare i processi di comunicazione, e migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita; 2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane; 3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui a specifici contesti di attività; 4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza; 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo; 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

B) Per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle

risorse, del bisogno e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente; 2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze; 3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, e sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità; 4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale; 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo; 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

Ovviamente, anche il cosiddetto *psicologo junior* dispone di specifica formazione accademica, ancorché triennale e ha l'obbligo di superare un esame di abilitazione all'esercizio della professione, propedeutico all'iscrizione alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi.

Alla stregua della breve ricognizione normativa offerta, pertanto, è evidente come l'ambito di intervento del *life coach* genericamente descritto sul quotidiano corrisponde perfettamente a quello del professionista psicologo, nonostante la prima figura non abbia alcun riconoscimento a livello legislativo, sia dal punto di vista dell'oggetto professionale, sia da quello formativo e organizzativo.

Le circostanze appena sottolineate sono ancor più gravi se si pensi al fatto per cui nell'articolo in contestazione trova spazio addirittura la menzione di una sorta di *tariffario* di riferimento del *life coach* che, ovviamente, non trova alcuna rispondenza in un atto normativo, né tantomeno appare giustificato dalle competenze proprie del *life coach*.

Infine, proprio in virtù delle disposizioni legislative poc'anzi citate, è altrettanto errata l'indicazione delle finalità professionali proprie dello psicologo offerta dall'intervistato, secondo cui *“Lo psicologo risale alle origini delle proprie paure, dei propri traumi o limiti, scovando le cause e comprendendole attraverso un percorso di analisi e terapia. Nella nostra disciplina, invece, questo aspetto medico, se così si può dire, non esiste. Noi guardiamo al futuro, al domani, al raggiungimento di un obiettivo: vogliamo portare il paziente a costruire, piuttosto che a sanare o a guardare al passato”*.

Ebbene, in primo luogo, non può che ritenersi pregiudizievole nei confronti di tutti i professionisti psicologi che un soggetto, per quanto sembra emergere nell'articolo in commento non abilitato alla professione di psicologo e privo delle competenze professionali legislativamente riservate a quest'ultimo, descriva in maniera tanto erronea quanto generica la finalità della professione di psicologo su un giornale di rilevanza regionale.

Tanto più che la stessa definizione dello psicologo contenuta nell'art. 1, L. n. 56/89 certamente non comprende soltanto un presunto *aspetto medico* rivolto al passato del paziente, ma riconosce in capo allo psicologo professionista anche la fondamentale attività di sostegno del paziente in ogni ambito della vita sociale, professionale e familiare.

Accanto alla erroneità delle affermazioni avanzate nell'articolo in commento, si sottolinea come utilizzare il termine *pazienti* per riferirsi all'utenza del cd. *life coach*, sembra nascondere neanche troppo velatamente un'ingerenza nell'ambito di intervento di altre professionalità da scongiurare ed evitare.

Alla luce di quanto si qui esposto, un ripensamento dei contenuti presenti nell'articolo, anche per garantire l'esattezza e correttezza scientifica delle informazioni divulgate dal Vs. giornale, si impone:

- i. alla stregua dell'art. 2, L. n. 69/63, nella parte in cui si afferma che grava sul giornalista l'obbligo inderogabile del *“rispetto della verità sostanziale dei fatti”*, posto che le norme di legge sulla professione di psicologo rivelano la manifesta erroneità delle affermazioni contenute

- nell'articolo in esame;
- ii. alla stregua degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 206/05, laddove si enuncia il principio fondamentale secondo cui la tutela e le informazioni al consumatore devono ispirarsi “*alla sicurezza e alla qualità dei servizi*”, mentre l'erronea ed ingannevole descrizione della figura del *life coach* potrebbe comportare, quale conseguenza, quella di indurre in confusione i lettori e l'utenza sulle figure professionali competenti a trattare determinate fattispecie;
 - iii. alla stregua dell'art. 1, L. n. 56/89, che definisce la professione di psicologo e riserva esclusivamente a quest'ultimo l'ambito di competenza apparentemente menzionato nell'articolo in esame a proposito del cd. *life coach*;
 - iv. alla stregua dei diritti e/o interessi della comunità professionale regionale degli psicologi professionisti, quali soggetti le cui competenze ed ambito d'intervento sono state completamente travisate e limitate dinanzi ai numerosi lettori del Corriere dell'Umbria.

Tutto ciò esposto, con la presente, si

invita e diffida

l'Editore ed il Direttore responsabile del Corriere dell'Umbria a **oscurare** la pagina web del quotidiano, nella sola parte riportante l'articolo dal titolo “*Hai un problema da risolvere? Ci pensa il life coach*”, per la manifesta erroneità e contrarietà al dato legislativo delle affermazioni in esso contenute e/o a **rettificare** tutte le affermazioni fuorvianti ed erronee contenute nell'articolo menzionato, mediante una nuova pubblicazione che comprenda l'ausilio di professionisti psicologi e del Presidente dell'Ordine degli Psicologi della regione Umbria, quale esperto della professione di psicologo, tramite cui fare chiarezza in merito all'ambito di intervento e alle competenze riservate alla professione di psicologo e ai limiti legislativamente imposti ad altre figure affini a questa.

Con l'avviso che, in assenza, si procederà ad adire le sedi competenti per tutelare i diritti e/o interessi della comunità professionale di riferimento, riservandoci, in ogni caso, le azioni più opportune anche direttamente nei confronti del soggetto intervistato, sempre nel rispetto delle prerogative dalla legge attribuite all'Ordine professionale.

Cordiali saluti.

Avv. Alessio Cicchinelli
